



**COMUNE DI
LOCOROTONDO**
Città Metropolitana di Bari



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 33 del 27/07/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO DALLA LEGGE N.113/2026 (DI CONVRSIONE DEL DL 63/2026-DECRETO CARBURANTI TER).

L'anno duemilaventisei, addì ventisette del mese di Luglio alle ore 16:00, nella Sala del Consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza Il Presidente del Consiglio Livia Albanese il Consiglio Comunale. Al momento della trattazione dell'argomento sono presenti

N.	Cognome e Nome	P	A
1	SMALTINO VITTORINO	X	
2	SMALTINO ILARIO	X	
3	GUIDA ANNALISA	X	
4	MAFFEI VITO	X	
5	RUGGIERO GRAZIA	X	
6	SANNOLLA GIULIA	X	
7	ALBANESE LIVIA	X	
8	LATTANZIO ANTONIO	X	
9	MICELE KATIA	X	
10	PALMISANO MIRIAM	X	
11	D'ATTOMA ANTONIO	X	
12	AMATI FRANCESCO	X	
13	SPECIALE VITANTONIO	X	
14	GIACOVELLI PAOLO	X	
15	PRETE ERMELINDA	X	
16	CALELLA LUCIA	X	
17	PALMISANO ANGELO	X	

PRESENTI: 17 ASSENTI: :0

Partecipa Il Segretario Generale Giorgia Vadacca

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Sono presenti gli assessori:

Sono presenti gli scrutatori: **MAFFEI VITO, MICELE KATIA, PRETE ERMELINDA**

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO DALLA LEGGE N.113/2026 (DI CONVRSIONE DEL DL 63/2026-DECRETO CARBURANTI TER).

Prima dell'inizio della discussione, chiede la parola il Consigliere Vitantonio Speciale che propone di anticipare la trattazione dell'argomento iscritto al punto 16 dell'ordine del giorno avete ad oggetto la mozione presentata dal Gruppo Locorotondo Cresce Insieme in merito all'adesione del Comune di Locorotondo alla rottamazione Quinquies.

Il Consigliere Antonio Lattanzio prende la parola per proporre la trattazione della mozione subito dopo il presente argomento.

La Presidente del Consiglio mette in votazione l'anticipazione del punto iscritto al n. 16 dell'ordine del giorno al punto n.8 subito dopo la trattazione del presente argomento.

Si procede alla votazione, in forma palese e per alzata di mano, e si ottiene l'unanimità dei voti favorevoli da parte di tutti i n.17 Consiglieri presenti e votanti.

Successivamente, il Presidente del Consiglio passa la parola all'assessore Grazia Ruggiero che per la relazione illustrativa.

Seguono gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri tra cui V. Speciale, A. Lattanzio, F. Amati come riportati nel verbale di seduta.

Terminata la discussione, il Presidente procede a porre in votazione, in forma palese e per alzata di mano, il presente argomento con esito favorevole ed unanime da parte di tutti i n.17 Consiglieri presenti e votanti.

Con separata votazione, in forma palese e per alzata di mano, si procede alla dichiarazione di immediata esecutività con esito favorevole ed unanime da parte di tutti i n.17 Consiglieri presenti e votanti.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 88/2026, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo

accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;

- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

- il debitore rende tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026;

- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'esercizio 2027 e quella dalla sesta alla cinquattatresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;

- entro il 28 febbraio 2027, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno*

2026”;

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga “*all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,*” e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbate possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 1.724.858,21;

- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro 1.580.553,77;

- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 1.357.365,82;

- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 30 per cento del valore dei carichi interessati;

- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili la cui parziale riscossione, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, successivamente modificato dalla Legge n.113/2026 (di conversione del DL n.63/2026-”Decreto carburanti-ter”) l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso con verbale n. 21/2026, pervenuto

il 07 luglio 2026 al prot. 17986 espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del d.Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che l'argomento è stato esaminato nella seduta della Commissione Consiliare 3^ programmazione economica e finanze del 16 luglio 2026;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/200 e ss mm.ii.;

VISTO il D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento di contabilità in vigore;

VISTO l'esito delle votazioni sopra riportato;

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, successivamente modificato dalla Legge n.113/2026 (di conversione del DL n.63/2026- "Decreto carburanti-ter"), l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in base all'esito della votazione sopra riportato e in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale INFOCERT.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Livia Albanese

Il Segretario Generale
Giorgia Vadacca